

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Pietro Moscato, dall'Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HADJ FOUZI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA' AS LUCCHESI LIBERTAS Srl (nota n. 524/1505pf07-08/SP/blp del 29.7.2008).**

Con atto del 29.7.2008, la Procura Federale, su segnalazione della COVISOC, ha deferito il Sig. Fouzi Hadj, Presidente della AS Lucchese Libertas Srl e la stessa AS Lucchese Libertas Srl, il primo, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), par V, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell'art. 90, co. 2, NOIF, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo sentenza di non doversi procedere per la Società e per il Presidente l'inibizione per mesi uno, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In via preliminare questa Commissione deve rilevare che la revoca dell'affiliazione della AS Lucchese Libertas Srl, con provvedimento pubblicato in data 10.12.2008, sul C.U. N° 81/A, ne determina l'estinzione, per lo meno dal punto di vista sportivo. Lo stesso non può dirsi per l'altro soggetto deferito, al quale è imputabile la violazione e che è pertanto suscettibile di sanzione.

A tal riguardo, si osserva però che la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Sig. Fouzi Hadj, al quale non risultano essere stati notificati gli atti, impedisce il corretto incardinarsi del procedimento ed impone la rimessione degli atti alla Procura Federale, per l'individuazione dei recapiti del deferito ai fini dell'efficace effettuazione delle notifiche di rito.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere nei confronti della AS Lucchese Libertas Srl.

Rimette gli atti alla Procura Federale relativamente al Sig. Fouzi Hadj.

**(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 Srl (nota n. 530/1503pf07-08/SP/ma del 29.7.2008).**

Con atto del 29.7.2008, la Procura Federale, su segnalazione della COVISOC, ha deferito il Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente della Spezia Calcio 1906 Srl e la stessa Spezia Calcio 1906 Srl, il primo, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), par II, punto 1, lett. d), NOIF, per il mancato deposito della relazione contenente il giudizio della Società di revisione alla relazione semestrale al 31.12.2007, sanzionata ai sensi dell'art. 90, co. 2, NOIF, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo sentenza di non doversi procedere per la Società e per il Presidente l'inibizione per mesi due, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In via preliminare questa Commissione deve rilevare che la revoca dell'affiliazione della Spezia Calcio 1906 Srl, con provvedimento pubblicato in data 7.4.2009, ne determina l'estinzione, per lo meno dal punto di vista sportivo. Lo stesso non può dirsi per l'altro soggetto deferito, al quale è imputabile la violazione e che è pertanto suscettibile di sanzione.

A tal riguardo, si osserva però che la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Sig. Giuseppe Ruggieri, al quale non risultano essere stati notificati gli atti, impedisce il corretto incardinarsi del procedimento ed impone la rimessione degli atti alla Procura Federale, per l'individuazione dei recapiti del deferito ai fini dell'efficace effettuazione delle notifiche di rito

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere nei confronti della Spezia Calcio 1906 Srl.

Rimette gli atti alla Procura Federale relativamente al Sig. Giuseppe Ruggieri.

**(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETA' SASSARI TORRES 1903 Srl (nota n. 528/1509pf07-08/SP/blp del 29.7.2008).**

Con atto del 29.7.2008, la Procura Federale, su segnalazione della COVISOC, ha deferito il Sig. Antonio Mascia, Presidente della Sassari Torres 1903 Srl e la stessa Sassari Torres 1903 Srl, il primo, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), par IV, NOIF, per il mancato pagamento e, dunque, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell'art. 90, co. 2, NOIF, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, l'ammenda di € 10.000,00, e per il Presidente l'inibizione per mesi uno, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti, rimasti assenti, omettendo di far pervenire scritti difensivi hanno rinunciato a difendersi.

In via preliminare questa Commissione deve rilevare la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei deferiti, determinata da una apparente irregolarità

commessa dall'Ufficiale Postale che avrebbe notificato gli atti alla ASD Torres Calcio femminile che ha restituito l'avviso di convocazione dichiarandone l'erronea ricezione.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

**(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO MASSIMO FIAMMOTTO (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. FC Nuorese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' FC NUORESE CALCIO Srl (nota n. 523/1511pf07-08/SP/ma del 29.7.2008).**

Con atto del 29.7.2008, la Procura Federale, su segnalazione della COVISOC, ha deferito il Sig. Edoardo Massimo Fiammotto, Presidente della FC Nuorese Calcio e la stessa FC Nuorese Calcio, il primo, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), par V, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell'art. 90, co. 2, NOIF, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, l'ammenda di € 10.000,00, e per il Presidente l'inibizione per mesi uno, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti, rimasti assenti, omettendo di far pervenire scritti difensivi hanno rinunciato a difendersi.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Risulta pacifico che i deferiti si siano resi inadempienti all'obbligo sugli stessi gravante in forza dell'art. 85, lett. B), par V, NOIF, concorrendo a corroborare le incolpazioni dirette agli stessi l'assenza di qualsiasi attività difensiva.

L'accertamento dell'omissione contestata comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Infligge alla FC Nuorese Calcio l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed al Presidente della stessa, Sig. Edoardo Massimo Fiammotto, l'inibizione per mesi 1 (uno).

**(321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMERIGO PELLEGRINI (Presidente della Soc. Pol. Val di Sangro Srl), STEFANO ELEUTERIO (Presidente della Soc. ASD Casalbordino '91) E DELLE SOCIETA' POL. VAL DI SANGRO Srl E ASD CASALBORDINO '91 (nota n. 7904/876pf08-09/SS/en del 3.6.2009).**

**Il Deferimento.**

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

- Il Signor Pellegrini Amerigo, Presidente della Polisportiva Val di Sangro Srl, per violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, in riferimento agli art. 35, co. 1, 33, co. 3, e 38, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di svolgere attività di accompagnatore ufficiale della squadra allievi regionali, pur non essendo in costanza di tesseramento con la Polisportiva Val di Sangro Srl e non potendo,

comunque, svolgere attività diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, senza aver chiesto la sospensione volontaria dall'albo;

- Il Sig. Stefano Eleuterio, Presidente della Polisportiva ASD Calsalbordino '91, per violazione di cui all'art. 1, co. 1, del CGS, in riferimento agli artt. 35, co. 1 e 38, co. 1, e degli artt. 24 e 38, co. 4, del Regolamento per il Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di prestare la propria attività di allenatore, pur non essendo in costanza di tesseramento con la ASD Casalbordino '91 e, inoltre, per avere permesso al Sig. Lanza Emiliano, quale istruttore di giovani calciatori, di svolgere attività di allenatore della prima squadra della società ASD Casalbordino '91, militante nel campionato di prima categoria Girone B-Abruzzese, mansione riservata a tecnici con abilitazione di categoria superiore, come previsto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- ASD Casalbordino '91, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Presidente ed ai suoi tesserati;
- Polisportiva Val di Sangro Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Presidente ed al suo dirigente accompagnatore ufficiale della squadra.

#### **Le memorie difensive.**

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, facevano pervenire memorie difensive:

- la ASD Casalbordino '91, per contestare gli addebiti mossi;
- la Polisportiva Val di Sangro Srl e Pellegrini Amerigo, per ammettere le loro responsabilità e invocare, in virtù della loro rivendicata buona fede, una riduzione delle sanzioni previste dalla normativa federale per le fattispecie di riferimento ovvero una commutazione in prescrizioni alternative o, infine, la determinazione di esse in via equitativa.

#### **Il dibattimento.**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei Sig.ri Pellegrini Amerigo, Stefano Eleuterio e delle società Polisportiva Val di Sangro e ASD Casalbordino '91, con la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi due di inibizione al Sig. Pellegrini Amerigo;
- Euro mille di ammenda per la Polisportiva Val di Sangro;
- mesi cinque di inibizione al Sig. Stefano Eleuterio;
- Euro cinquecento di ammenda per la ASD Casalbordino '91;

#### **I motivi della decisione.**

La Commissione, in base ai fatti e alle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

**a)** il deferimento di Stefano Eleuterio, Presidente della ASD Casalbordino '91, e di questo sodalizio, trae origine dal fatto che sarebbe stato consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di prestare l'attività di allenatore della prima squadra, militante nel campionato di prima categoria Girone B Abruzzese, pur non essendo in costanza di tesseramento con detta società.

**b)** Con la memoria difensiva, di cui è cenno, è stata depositata agli atti la richiesta di tesseramento del prefato Sig. Di Marsilio Francesco come allenatore (inoltrata con lettera

raccomandata a/r del 27.12.2008 dalla ASD Casalbordino '91 al Comitato FIGC Abruzzese), ragion per cui il fatto appare provato, ancorché per un breve periodo.

c) In relazione, poi, al deferimento di Pellegrini Amerigo, Presidente della Polisportiva Val di Sangro Srl, che trae origine dal fatto di aver consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di svolgere l'attività di accompagnatore ufficiale della squadra allievi regionali, pur non essendo in costanza di tesseramento con la detta Polisportiva, le indagini svolte hanno accertato documentalmente il fatto e, inoltre, in sede di audizione personale, il Sig. Di Marsilio ha ammesso di aver ricoperto tale ruolo, precisando che, solitamente, era molto presente anche perché accompagnava il figlio e qualche altro ragazzo alle partite, la domenica mattina.

Per i motivi sopra esposti e visto l'art. 4, co. 1 e 2 del CGS, per il quale le società rispondono direttamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, si deve ravvisare una responsabilità diretta anche da parte della Polisportiva Val di Sangro Srl

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge:

- al Sig. Amerigo Pellegrini, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno);
- alla Polisportiva Val di Sangro Srl, un'ammenda pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00);
- al Sig. Stefano Eleuterio, la sanzione dell'inibizione di giorni 15 (quindici);
- alla Società Casalbordino '91, un'ammenda pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

**(197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACF Milan), GIOVANNI ZAMBETTA (Dirigente della Soc. ACF Milan) E DELLA SOCIETA' ACF MILAN (nota n. 5268/830pf08-09/SS/en dell'11.3.2009).**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Francesco Crudo, presidente dell'Associazione Calcio Femminile Milan, il Sig. Giovanni Zambetta, dirigente della società stessa, nonché l'Associazione Calcio Femminile Milan, contestando al primo la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS, 61, co. 1, NOIF e 40, co. 1, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti; al secondo la violazione degli artt. 1 co. 1, CGS e 61, co. 1, NOIF; alla terza, la violazione dell'art. 4 co. 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva.

Era stato accertato che l'Associazione Calcio Femminile Milan aveva indicato nel foglio di censimento della stagione sportiva 2008 / 2009 il Sig. Giuseppe Mincioni come allenatore e che lo aveva in tale veste utilizzato in cinque gare del campionato di serie A senza che lo stesso Mincioni risultasse tesserato per l'Associazione Calcio Femminile Milan, in favore della quale era stato tesserato nelle quattro stagioni sportive precedenti, dal 2003 al 2007. Le distinte dei calciatori dell'Associazione Calcio Femminile Milan partecipanti alle cinque gare di cui sopra risultavano sottoscritte, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, quattro dal Sig. Francesco Crudo ed una dal Sig. Giovanni Zambetta.

Resiste al deferimento l'Associazione Calcio Femminile Milan, la quale, a mezzo di memoria firmata dalla Sig.ra Antonia Di Cesare, deduce che la richiesta emissione tessera di tecnico era stata firmata dal Mincioni e dalla società in data 7 settembre 2008; che essa

era stata inviata al Settore Tecnico di Coverciano il 17 settembre successivo ma ad un indirizzo sbagliato per cui non era giunta a destinazione; che essa il 20 gennaio 2009 era stata di nuovo inviata al Settore Tecnico stavolta al giusto indirizzo; che il tesseramento del tecnico era stato tuttavia respinto non essendo l'interessato in regola con il pagamento della precedente iscrizione annuale all'albo del Settore tecnico; e che una volta effettuato il relativo versamento in data 1 aprile 2009, la tessera di tecnico era stata emessa con validità dal 1 settembre 2008 al 30 giugno 2009.

Conclude la resistente per l'annullamento del deferimento.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto per il Crudo l'inibizione di mesi quattro, per lo Zambetta l'inibizione di mesi tre, per la società l'ammenda di € 2.000,00.

La società deferita non è comparsa.

Il deferimento è fondato.

Risulta dai documenti acquisiti agli atti che il Mincioni aveva ottenuto il tesseramento per l'Associazione Calcio Femminile Milan quale allenatore di base a far data dal 1° aprile 2009, per cui egli non aveva titolo di partecipare alle gare di campionato disputate in date precedenti a quella di decorrenza del tesseramento; egli non aveva altrettanto titolo di essere inserito con la qualifica di allenatore nel foglio di censimento della società afferente la stagione sportiva 2008 / 2009.

Vanno accolte le sanzioni formulate dalla Procura Federale, che appaiono commisurate alle violazioni accertate, ad eccezione di quella richiesta per il dirigente Zambetta, che dev'essere equamente ridotta nella considerazione che il dirigente di cui trattasi, nell'ambito della violazione che gli è stata contestata, ha la responsabilità afferente la sottoscrizione di una sola distinta gara..

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale commina al Sig. Francesco Crudo l'inibizione di mesi 4 (quattro); al Sig. Giovanni Zambetta, l'inibizione di mesi 1 (uno); all'Associazione Calcio Femminile Milan l'ammenda di Euro 2.000,00 (duemila//00).

**(310) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PENNESTRI (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Acerrana per la stagione sportiva 2008/2009) E DELLA SOCIETA' ASD DOMINA NEAPOLIS ACERRANA (nota n. 7640/947pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).**

Con atto del 22.5.2009, la Procura Federale, su segnalazione del Presidente della LND – Divisione Calcio Femminile, ha deferito il Sig. Alessandro Pennestri, Presidente della ASD Domina Neapolis Acerrana e la stessa ASD Domina Neapolis Acerrana, il primo, per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato gli accordi economici stipulati, per la stagione 2008/2009, con le calciatrici per essa tesserate, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, l'ammenda di € 1.000,00 e per il Presidente l'inibizione per mesi 3 (tre), ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti, rimasti assenti, omettendo di far pervenire scritti difensivi hanno rinunciato a difendersi.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Risulta pacifico che i deferiti si siano resi inadempienti all'obbligo sugli stessi gravante in forza dell'art. 94 ter, co. 2, NOIF, che impone, in maniera più che chiara, il deposito degli accordi economici intercorsi tra Società e tesserati, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla loro sottoscrizione.

L'assenza di qualsiasi attività difensiva dei deferiti corrobora le incolpazioni dirette nei confronti degli stessi.

L'accertamento dell'omissione contestata comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Infligge alla ASD Domina Neapolis Acerrana l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ed al Presidente della stessa, Sig. Alessandro Pennestri, l'inibizione per mesi 3 (tre).

**(313) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO GENTILE (Presidente della Soc. ASD Sessano Femminile per la stagione sportiva 2008/2009) E DELLA SOCIETA' ASD SESSANO FEMMINILE (nota n. 7663/945pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).**

Con atto del 22.5.2009, la Procura Federale, su segnalazione del Presidente della LND – Divisione Calcio Femminile, ha deferito il Sig. Flavio Gentile, Presidente della ASD Sessano Femminile e la stessa ASD Sessano Femminile, il primo, per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato gli accordi economici stipulati, per la stagione 2008/2009, con le calciatrici per essa tesserate, la seconda, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Alla riunione del 29.7.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, l'ammenda di € 1.000,00, e per il Presidente l'inibizione per mesi tre, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti, rimasti assenti, omettendo di far pervenire scritti difensivi hanno rinunciato a difendersi.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Risulta pacifico che i deferiti si siano resi inadempienti all'obbligo sugli stessi gravante in forza dell'art. 94 ter, co. 2, NOIF, che impone, in maniera più che chiara, il deposito degli accordi economici intercorsi tra Società e tesserati, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla loro sottoscrizione.

L'assenza di qualsiasi attività difensiva dei deferiti corrobora le incolpazioni dirette nei confronti degli stessi.

L'accertamento dell'omissione contestata comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

Infligge alla ASD Sessano Femminile l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ed al Presidente della stessa, Sig. Flavio Gentile, l'inibizione per mesi 3 (tre).

**(341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FABIO FIORENTINI (Delegato Provinciale FIGC di Pisa) (nota n. 8210/135pf08-09/MS/vdb del 16.6.2009).**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 16.6.2009 nei confronti di:

- Sig. Fabio Fiorentini, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 34, co. 5, CGS;

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Fabio Fiorentini, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il suddetto deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Fabio Fiorentini sanzione dell'inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 20 di inibizione”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) al Sig. Fabio Fiorentini.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 29 luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete